

Le Consulte Giovanili dei Comuni di Tortoreto, Ortona, Vasto, Tornimparte, Ripa Teatina, Scoppito... ..



Ai membri del Consiglio della Regione Abruzzo
Via Michele Iacobucci n.4
67100 - L'Aquila

Tortoreto , 10 dicembre 2020

Oggetto: Proposte di modifica del Progetto di Legge regionale n.85/2019

Le Consulte Comunali Giovanili di Tortoreto, Ortona, Vasto, Tornimparte, Ripa Teatina e Scoppito richiedono l'istituzione di una Consulta Giovanile Regionale al fine di:

- 1- promuovere l'impegno dei giovani nell'ambito delle politiche sociali, ambientali, imprenditoriali, culturali, sportive, turistiche e agricole della Regione Abruzzo;
- 2- incrementare l'attivismo sui temi suddetti cooperando con l'amministrazione pubblica al fine di intraprendere delle iniziative atte alla risoluzione di problematiche a livello non solo comunale, ma anche regionale;
- 3- favorire la comunicazione tra i giovani abruzzesi e le istituzioni per contribuire alla crescita territoriale,
- 4- valorizzare le ricchezze e le potenzialità che l'Abruzzo offre sulle tematiche ambientali, turistiche e lavorative;
- 5- potenziare l'offerta della Regione attraverso la promozione di una cittadinanza giovanile attiva e consapevole;
- 6- responsabilizzare al senso civico ed alla partecipazione condivisa;
- 7- creare una rete di giovani che possa essere fonte di confronto, formazione, crescita e sostegno delle generazioni a venire;
- 8- istituire un organismo consultivo di democrazia partecipata efficace, attuale e capace di poter indirizzare le scelte politiche ed economiche attraverso un leale e onesto confronto con i rappresentanti del potere decisionale

P.Q.M.

**propongono delle modifiche al Progetto di Legge regionale n.85/2019
e un incontro (in presenza o in videoconferenza) entro la fine di Gennaio 2021**

In allegato la proposta nel dettaglio.

In fede

I Rappresentanti delegati delle Consulte Giovanili Comunali

Modifiche al Progetto di Legge regionale n.85/2019

REVISIONE del 08/12/2020

Art. 1 (Obiettivi)

1. La Regione Abruzzo riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità, favorendo lo sviluppo delle realtà giovanili presenti sul territorio, sul piano sociale, culturale ed economico.
2. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta Giovanile Regionale, di seguito denominata Consulta.
3. La Regione assume il ruolo di organo promotore della Consulta come strumento idoneo sia all'ascolto delle istanze del mondo giovanile che alla promozione di attività culturali, sociali e sportive.
4. La Regione promuove l'istituzione della Consulta Giovanile Comunale in tutti i Comuni che vogliono dotarsene.
5. La Regione garantisce alla Consulta ogni mezzo necessario a migliorare e favorire il raccordo con gli Enti Locali.
6. La Regione provvederà a costituire un Albo delle Consulte comunali presenti sul proprio territorio.
7. La Regione garantisce alla Consulta autonomia nell'elaborazione delle proposte riconoscendola come interlocutore privilegiato nella raccolta delle istanze provenienti dal territorio, nonché istituzione indipendente dalla durata dell'Amministrazione Regionale.

Art. 2 (Funzioni della Consulta)

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
 - a. Formula proposte volte ad incentivare la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile;
 - b. Favorisce la partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, promuovendo politiche giovanili nei campi di: cultura, arte, sport, lavoro, valorizzazione e salvaguardia di territorio e ambiente, senso civico, appartenenza europea, educazione alla pace, solidarietà, integrazione culturale, volontariato, promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze;
 - c. Offre ai giovani un canale di accesso alla cittadinanza attiva locale e Regionale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;
 - d. Coordina le attività ed i programmi promossi alla Consulta dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul e nel territorio, intrattenendo rapporti permanenti con le Consulte Comunali attraverso l'adozione di iniziative condivise;
 - e. Coordina il lavoro e le iniziative delle Consulte Giovanili Comunali presenti nei Comuni abruzzesi, garantendone, però, l'autonomia e l'indipendenza.
2. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche Regionali a favore dei giovani. In particolare, esprime pareri non vincolanti sulle proposte riguardanti il mondo giovanile avanzate dalla Giunta Regionale. Questi possono essere espressi in modo autonomo oppure su richiesta della Giunta Regionale e, in tal caso, devono essere comunicati entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta pervenuta tramite comunicazione ufficiale (e-mail, PEC); decorso il termine, gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dal parere non pervenuto.
3. La Consulta può istituire commissioni temporanee e permanenti per i punti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 (Gli Organi della Consulta)

1. Sono Organi della Consulta:
 - a. l'Assemblea della Consulta (di seguito nominata Assemblea);
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Vicepresidente;
 - d. Il Segretario;
2. L'Assemblea è l'organo principale che ha il compito di eleggere il Presidente e il Vicepresidente nonché di proporre e deliberare progetti e attività.

3. Ogni riunione dell'Assemblea è valida se sono presenti minimo n°5 rappresentanti delle Consulte Giovanili Comunali (numero legale).
4. L'Assemblea si compone di:
 - a. Un Consigliere Regionale di maggioranza delegato dal Consiglio Regionale ai rapporti con la Consulta; il delegato non ha diritto di voto all'interno dell'Assemblea al fine di tutelare l'autonomia dell'Organo;
 - b. Un singolo delegato di ogni Consulta Comunale dei Giovani della Regione per un massimo di n° 19 delegati complessivi. I rappresentanti, nominati dalle singole assemblee, saranno comunicati alla Regione da parte delle amministrazioni comunali o, in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dalla designazione del delegato, dal Presidente della Consulta locale stessa. I nominativi potranno essere scelti tra i membri delle corrispondenti Consulte nel rispetto dei requisiti di età e compatibilità indicati nella presente Legge (art. 4, comma 7). Ogni membro delegato ha diritto di voto e dura in carica 2 anni, trascorsi i quali occorrerà provvedere ad una nuova nomina. È compito della Regione Abruzzo provvedere all'istituzione dell'Albo Regionale delle Consulte Comunali Giovanili. Nel caso in cui le Consulte Comunali dei Giovani iscritte all'Albo Regionale delle Consulte Comunali Giovanili superino il limite massimo di n°19 delegati all'interno della Consulta si procederà ad elegerli come da Statuto o Regolamento approvati dall'Assemblea;
 - c. Un rappresentante studentesco per ogni Senato Accademico delle Università abruzzesi fino a un massimo di tre. Ogni membro delegato ha diritto di voto e resta in carica 2 anni, trascorsi i quali occorrerà provvedere ad una nuova nomina;
 - d. Un rappresentante dei giovani amministratori comunali designato da ANCI Giovani Abruzzo che ha diritto di voto e resta in carica 2 anni, trascorsi i quali occorrerà provvedere ad una nuova nomina;
 - e. Tre rappresentanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ognuno dei quali è nominato dalle tre liste singole che nelle ultime Elezioni Amministrative Regionali abbiamo ottenuto più voti. Ogni membro delegato non ha diritto di voto nella stessa al fine di tutelare l'autonomia dell'Organo e resta in carica per tutta la durata dell'Amministrazione Regionale. In caso di decadenza della stessa, i rappresentanti decadono con essa, ma, al fine di tutelare la continuità dei lavori dell'Organo, possono restare in carica ad interim fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
5. Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Consulta a maggioranza assoluta (50% + 1) degli aventi diritto al voto in prima istanza, successivamente come da art 4, comma 1 a maggioranza relativa. Rimane in carica due anni e può essere rieletto per solo un altro mandato. Ha il compito di rappresentare la Consulta negli incontri con le Istituzioni, con gli Enti Pubblici, privati e associazioni. Egli, inoltre, coordina le attività della Consulta e comunica con la Regione. Al fine di preservare l'autonomia della Consulta da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo è incompatibile con cariche istituzionali o cariche di dirigenza all'interno di partiti o movimenti riconducibili ad essi.
6. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea della Consulta come primo non eletto alla carica di Presidente. Egli è a stretto contatto con il Presidente e ne acquisisce le intere mansioni in caso di sua assenza. Rimane in carica due anni e può essere riconfermato per solo un altro mandato. Al fine di preservare l'autonomia della Consulta da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo è incompatibile con cariche istituzionali o cariche di dirigenza all'interno di partiti o movimenti riconducibili ad essi.
7. Il Segretario viene scelto dal Presidente nell'Assemblea. Ha il compito di partecipare alle riunioni e redigerne i verbali, di archiviare documenti e informazioni di interesse comune, registrare gli atti relativi ai lavori di tutta la Consulta nonché responsabile della corrispondenza.

Art.4 **(Costituzione della Consulta Giovanile Regionale)**

1. La prima riunione assembleare della Consulta è convocata dal Presidente della Regione coadiuvato dagli uffici regionali competenti che avranno il compito di individuare i componenti di cui all'Art.3 comma 3 e comunicare agli stessi l'ora, la data, ed il luogo della stessa.
2. L'ordine del giorno della prima riunione riguarderà la costituzione della Consulta Giovanile Regionale.
3. La Consulta, una volta costituita potrà adottare uno Statuto e dei regolamenti interni, anche per l'elezione dei propri organi, ma nel rispetto dei principi e delle regole della presente Legge.
4. La Consulta è un Organo permanente della Regione Abruzzo, ma le cariche dei suoi componenti sono aggiornate ogni anno nel rispetto delle disposizioni indicate nella presente Legge.
5. In caso di mancata attività del Presidente della Regione, le Consulte Giovanili Comunali, in un minimo di n°5, possono richiedere con comunicazione scritta l'avvio dell'iter indicato nel comma 1 del presente articolo. In caso di ulteriore mancata attività, le Consulte Giovanili Comunali, con un minimo di n° 5, avranno diritto di costituire la Consulta in forma provvisoria con i soli delegati delle Consulte Comunali, finché non sarà costituita la Consulta nel rispetto dell'iter procedurale suddetto.

6. Qualora entro 30 giorni dalla comunicazione agli organi elencati nel comma 1 del presente articolo non dovessero essere individuati dai suddetti organi i rispettivi rappresentanti di cui all'Art.3, comma 3, la Consulta Giovanile Regionale sarà valida ad ogni effetto con la presenza delle Consulte Giovanili Comunali che avranno deciso di partecipare.
7. I componenti della Consulta devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e svolgono l'attività in forma gratuita. Sono fatti salvi eventuali rimborsi per spese istituzionali previa approvazione degli organi competenti;
8. La composizione della Consulta varia automaticamente con il variare dei rappresentanti nominati o eletti dagli organi indicati all'Art.3.

Art. 5
(Funzioni della Regione)

1. La Regione tramite il Consigliere regionale delegato promuove l'istituzione di un tavolo tematico e tecnico finalizzato a programmare interventi volti ad incentivare:
 - a. La partecipazione attiva dei giovani;
 - b. L'imprenditoria giovanile, attraverso la creazione di bandi volti a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio regionale individuandole come determinanti per lo sviluppo economico e sociale;
 - c. I talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni.

Art.6
(Abrogazioni)

1. Il Capo I della L.R. 19 dicembre 2001, n.77 (L.R. n. 11/2001 – Legge finanziaria – Secondo provvedimento di attuazione) è abrogato.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie e Sede)

1. Nel rispetto della Legge, è data la possibilità alla Consulta Giovanile Regionale di richiedere alla Regione Abruzzo:
 - di approvare dei rimborsi spesa che siano coerenti con gli obiettivi e le funzioni indicate nel presente testo per le attività istituzionali svolte;
 - di destinare dei fondi per la realizzazione di iniziative di cui all'Art.1 e 2 del presente testo;
2. La Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, provvederà ad assegnare un locale da adibire a sede nel territorio regionale. La sede dovrà essere idonea per lo svolgimento delle riunioni e di ogni altra attività istituzionale prevista.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente Legge, a decorrere dall'anno 2021 l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte nell'UPB (Unità Previsionale di Base) indicata nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e, quindi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).